



Il Segretario

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al primo e secondo comma dell'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni per progettazione di opere pubbliche ed atti di pianificazione.

NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18 della l. 109/1994 e succ. modif., regola i criteri per la ripartizione dei fondi destinati al compenso per la redazione di progetti di opere pubbliche ed atti di pianificazione urbanistica e attività ad essi connessi, ivi compresa la direzione lavori e i compiti tecnico amministrativi, anche di supporto al responsabile unico del procedimento, nonché le regole organizzative connesse, redatti da dipendenti dell'amministrazione comunale.

Le somme di cui all'art. 18 primo e secondo comma della legge 11-2-1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, sono ripartite dal Dirigente del servizio tecnico tra i componenti del servizio stesso che prendono parte alla progettazione, in particolare tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, in particolare saranno distinte le percentuali da applicare in relazione alla tipologia dei progetti:

1. **Per i progetti delle opere pubbliche**, la percentuale da applicare all'importo derivante dal quadro tecnico economico o stima dei lavori posti a base di gara di un'opera o di un intervento, è definita nella misura dell' 1,5% dell'ammontare dei lavori sopradeterminato.
2. **Per i progetti di pianificazione urbanistica**, la percentuale che costituisce fondo per la ripartizione dell'incentivo è il 30% da applicare alle vigenti tariffe professionali.

Le progettazioni comprendono i seguenti interventi:

1. Nuove opere, ristrutturazioni, restauro e risanamento conservativo.
2. Opere di manutenzione straordinaria
3. Opere di manutenzione ordinaria.
4. Progetti di pianificazione urbanistica

Art. 2. Affidamento di incarichi di progettazione e pianificazione urbanistica a tecnici dipendenti dell'Ente

Di norma, salvo motivate e certificate carenze in organico, gli incarichi di progettazione e pianificazione vengono affidati a progettisti interni, purché iscritti agli albi professionali relativi o, per i soli tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della l. 415/98, in assenza di abilitazione, purché con il possesso del diploma e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.



A) PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 3. Costituzione e ammontare e gestione del fondo da ripartire per progettazioni di opere o lavori

- a) Il fondo è fissato nella misura dell'1,5% del costo preventivato di un'opera o lavoro. Il compenso sarà liquidato in una o più fasi, ovvero totalmente in unica soluzione all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo o, solo per la parte progettuale, all'approvazione del relativo progetto.
- b) Viene all'uopo istituito apposito intervento di spesa sul bilancio preventivo o altra disposizione di legge, con un finanziamento pari all'1,5% del costo preventivato delle opere o lavori dei quali dovranno essere realizzate fasi di progettazione nell'anno, anche sulla base del programma triennale delle opere pubbliche. Il costo di ciascuna opera sarà quello scaturente dallo studio di fattibilità ad esso relativo.
- c) Qualora il valore dei lavori venga ad aumentare, compatibilmente con la vigente normativa, il compenso ulteriormente spettante sarà conguagliato a consuntivo.
- d) I compensi finanziati con le modalità di cui all'art.18 della legge 109 del 1994 e succ. modif. sono attribuiti ai dipendenti che per specifiche competenze tecniche eseguono per conto dell'ente progettazioni di opere o lavori e mansioni specialistiche amministrative connesse.
- e) Il Dirigente del servizio tecnico, sulla base dei criteri generali prestabiliti e delle direttive della Giunta comunale, individua e nomina il responsabile unico del procedimento e le persone che dovranno collaborare nelle varie fasi della progettazione con apposita determinazione, fermo restando che il ruolo di responsabile unico del procedimento possa essere attribuito al dirigente del servizio stesso.
- f) Nell'individuazione delle persone da incaricare si dovrà tener conto dei carichi di lavoro e dell'indice di urgenza della progettazione, conformemente al programma triennale delle OO.PP. nonchè ripartire equamente tutto il personale dell' U.O. "Progettazione e protezione civile".
- g) Alla effettiva esecuzione della progettazione farà fede l'approvazione della fase di progetto a cura dell'organo competente e per la realizzazione e conduzione delle opere l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo. Solo successivamente a tale approvazione sarà liquidata la relativa somma, salvo conguaglio ad esecuzione dell'opera, secondo il costo della stessa.
- h) La liquidazione delle somme spettanti al responsabile del procedimento ed agli altri soggetti coinvolti nella progettazione è effettuata con determinazione del Dirigente del servizio tecnico. e viene liquidata detraendo la parte destinata all'assolvimento degli obblighi previdenziali e contributivi secondo le ripartizioni di cui al presente articolo a seguito dell'approvazione dell'atto stesso da parte del Consiglio Comunale o altro organo competente alla approvazione.



Art. 4. Composizione ufficio di progettazione e ripartizione dei compensi per progettazioni di opere pubbliche

All' interno del servizio tecnico è costituito l'ufficio di progettazione con determinazione del dirigente del servizio tecnico composto da diverse figure professionali in relazione al tipo di intervento. Esse concorrono alla redazione del progetto e relativa esecuzione con la rispettiva aliquota da applicare all'incentivo calcolato secondo le modalità di cui all'art. 1:

1. Responsabile del procedimento :4%
2. Coordinatore della progettazione: 8%
3. Progettista: 20% (*per prestazioni parziali l'importo viene così suddiviso: progetto preliminare: 5%, progetto definitivo 10%*)
4. Collaboratori tecnici che redigono elaborati tecnici: 10% (*per prestazioni parziali l'importo viene così suddiviso: progetto preliminare: 3%, progetto definitivo: 7%*)
5. Incaricato per la redazione del piano di sicurezza e coordinatore della fase di esecuzione: 10%
6. Direttore dei lavori e contabilità: 20%
7. Responsabile delle procedure amministrative: 20%
8. Collaboratori amministrativi che hanno contribuito al progetto: 8%

Nell'ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 11-2-1994, n. 109, l'aliquota di cui al punto 5 è addizionata a quella di cui al punto 3.

Per ogni singola progettazione il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) della legge 7 agosto 1990 n. 241 individua all'interno del servizio tecnico i soggetti che prenderanno parte alla progettazione e conduzione dei lavori e ne assegna il relativo compito.

Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso è esclusivamente ripartito tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto secondo criteri di ripartizione definiti dal responsabile unico del procedimento.

B) PROGETTAZIONE DI PIANI URBANISTICI

Art. 6. Costituzione, ammontare e gestione del fondo da ripartire per progettazioni di pianificazione territoriale



- a) Con deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene stabilito quali atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, verranno redatti dal servizio tecnico. Per tale fine, l'apposito capitolo di bilancio per la progettazione di cui all'art. 18 della l. 109/94 e succ. modificazioni, viene incrementato di una quota pari al 30% della tariffa professionale vigente relativa a tali elaborati
- b) I compensi finanziati con le modalità di cui all'art.18 della legge 109 del 1994 e succ. modif. sono attribuiti ai dipendenti che per specifiche competenze tecniche eseguono per conto dell'ente progettazioni di pianificazione territoriale e mansioni specialistiche amministrative connesse.
- c) Il Dirigente del servizio tecnico, sulla base dei criteri generali prestabiliti e delle direttive della Giunta comunale, individua e nomina i soggetti che dovranno collaborare nelle varie fasi della progettazione con apposita determinazione
- d) Nell'individuazione delle persone da incaricare si dovrà tener conto dei carichi di lavoro e dell'indice di urgenza della pianificazione, nonché ripartire equamente tutto il personale dell' U.O. "Urbanistica".
- e) Alla effettiva esecuzione delle prestazioni fa fede l'approvazione dell'atto di pianificazione a cura dell'organo competente. Solo successivamente a tale approvazione sarà liquidata la relativa somma.
- f) La liquidazione delle somme spettanti al responsabile del procedimento ed agli altri soggetti coinvolti nella progettazione è effettuata con determinazione del Dirigente del servizio tecnico, e viene liquidata detraendo la parte destinata all'assolvimento degli obblighi previdenziali e contributivi secondo le ripartizioni di cui al presente articolo a seguito dell'approvazione dell'atto stesso da parte del Consiglio Comunale o altro organo competente alla approvazione.

Art. 7. Composizione ufficio di pianificazione urbanistica e ripartizione dei compensi per progettazioni di pianificazione territoriale

L'ammontare della quota di fondo per la progettazione relativa a ciascun atto di pianificazione viene così ripartito:

- 5% al responsabile del procedimento
- 35% al soggetto firmatario dell'atto di pianificazione;
- 30% al/ai soggetto/i che predisporre-predispongono gli elaborati grafici, sotto la direzione e sorveglianza del responsabile del procedimento; *se più sono i soggetti, la quantificazione percentuale dei rispettivi apporti viene parimenti effettuata dal responsabile del procedimento, tenendo conto del tempo rispettivamente dedicato, dell'apporto quantitativo e qualitativo;*
- 20% a chi redige relazioni tecniche e segue procedure approvative; in caso di presenza di più soggetti, si seguono le indicazioni di cui sopra.
- 10% agli altri soggetti che hanno supportato l'attività di pianificazione sotto il profilo tecnico ed amministrativo.